



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012



Decreto n. 1361 del 28 luglio 2015

Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea finalizzati alla realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (EMT) e di Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR).

Decreto di Esproprio delle aree private site nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al Foglio 30, Mappali 963, 964, 965 (tutti ex mappale 61), 1006 (ex mappale 966, a sua volta ex mappale 61).

- Repertorio n. 0376 del 28/07/2015 -

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza successivo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il "Programma Operativo Municipi", condiviso dal Comitato Istituzionale (istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012) ed approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 26 del 22 agosto 2012, successivamente integrato e rimodulato, da ultimo, con ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività tecnica ed amministrativa dei Comuni;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione

dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Dato atto che l'area localizzata con ordinanza n. 28 del 24/08/2012 e successive modifiche e integrazioni, ed individuata in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), al Foglio 30, Mappale 61 (ora frazionato come si dirà in seguito) è stata utilizzata per la realizzazione di una piccola porzione di opera relativa ai PMAR e vista la sua residualità rispetto alla totalità del progetto dei PMAR e per ragione di economicità e speditezza del procedimento amministrativo, è stata immessa in possesso con unico verbale di stato di consistenza ed immissione in possesso, per le procedure EMT e PMAR, con individuazione dell'area totale da occupare per una superficie di 12345 m²;

Ravvisato che il programma operativo scuole è stato rimodulato con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 per la realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST);

Visto che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stato conseguentemente approvato il "Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee", successivamente rimodulato ed integrato, da ultimo, con ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica e fisico - motoria;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare le Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e che il "Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 80 del 22/11/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza per la realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST), cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che gli Edifici Municipali Temporanei (EMT), le Palestre Scolastiche Temporanee (PST), i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici scolastici/palestre e degli edifici istituzionali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture scolastiche/palestre realizzate e nell'utilizzo dei municipi (sedi degli uffici o magazzini) per assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, nonché, anche per le aree utilizzate dai PMAR, il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio della medesima aree individuata nel presente provvedimento;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento delle procedure di gara per la realizzazione degli Edifici

Municipali Temporanei (EMT) delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo laddove ultimati;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05 novembre 2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2015, (Istanza inviata con nota CR/2014/45862 del 23/12/2014, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. 3140 del 23/01/2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante, così come quelle realizzate per l'area interessata dalle procedure EMT e PST oggetto del presente provvedimento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso delle aree in oggetto;

Considerato che il verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto dall'Agenzia delle Entrate per la procedura PST e il verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto dall'Agenzia delle Entrate per la procedura EMT e PMAR, hanno ad oggetto la medesima area, la quale era catastalmente identificata, prima dei frazionamenti effettuati, al Foglio 30, mappale 61 del Comune di Concordia sulla Secchia (MO);

Considerato che, come detto sopra, per la parte di area del mappale 61, occupata per la realizzazione degli EMT e PMAR ed immessa in possesso con unico verbale, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato un'unica stima tramite scheda dedicata agli EMT, per la totalità dei 12345 m² immessi in possesso;

Dato atto che conseguentemente si è proceduto a determinare l'indennità provvisoria per i 12345 m² con unico decreto n. 1054 del 16/10/2013 relativo alla procedura espropriativa concernente gli EMT vista l'unicità dell'immissione e delle stime dell'Agenzia delle Entrate e stante le opportune ragioni di economicità e speditezza del procedimento amministrativo su descritte;

Dato atto che, con il succitato decreto del Commissario Delegato n. 1054 del 16/10/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EMT, e con decreto del Commissario Delegato n. 1281 del 11/11/2013 per la procedura espropriativa concernente i PST si è proceduto alla determinazione dell'indennità provvisoria sopra indicata, notificando successivamente le stesse indennità alla ditta interessata dai procedimenti in oggetto, ex art. 20, comma 4, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione delle aree in argomento;

Preso atto che con decreti nn. 22 del 18/01/2013 e 993 del 08/10/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera relativa agli EMT, con decreti nn. 305 del 19/04/2013 e 1264 del 15/07/2014 è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera relativa ai PST e con decreti nn. 107 del 23/11/2012 e 341 del 02/05/2013 è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera relativa ai PMAR;

Rilevato che le aree oggetto del presente provvedimento risultano catastalmente intestate alla Sig.ra Ghini Ivana, nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 03/09/1931, residente in Via per San Possidonio 00185, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), C.F. GHNVNI31P43C951L per la quota di 1/1;

Rilevato che la Ditta proprietaria non ha dato alcun riscontro, decorso il termine di trenta giorni, alle notifiche effettuate per i procedimenti di esproprio in oggetto, ovvero ha esplicitamente rifiutato le indennità provvisorie così quantificate;

Considerato che a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., le indennità provvisorie proposte e notificate alla ditta interessata sono risultate non concordate e pertanto l'autorità espropriante ha disposto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della somma senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'autorità espropriante ha conseguentemente proceduto con decreto n. 606 del 02/04/2015 alla liquidazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o occupazione temporanea mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

Considerato che la Ditta proprietaria ha richiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine della determinazione, mediante terna peritale, dell'indennità di espropriazione ed occupazione, e pertanto l'Autorità Espropriante provvederà all'eventuale ulteriore liquidazione dell'indennità, a seguito della pronuncia del collegio peritale, integrando quanto precedentemente depositato oppure liquidando direttamente al proprietario l'indennità dovuta in caso di accettazione;

Evidenziato che a seguito di frazionamento, l'area oggetto delle procedure PST e EMT-PMAR, identificata al catastalmente nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al Foglio 30, mappale 61, è stata suddivisa nei mappali 963, 964, 965, 966, e successivamente lo stesso mappale 966 è stato suddiviso nei mappali 1005 e 1006;

Dato atto che a seguito di Avvenuta Dichiarazione di Fabbricato Urbano, approvata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Modena - Territorio - Servizi Catastali, si è provveduto alla denuncia di nuova costruzione sul mappale 963, intestando la proprietà superficaria al Commissario Delegato e restando la proprietà per l'area alla Sig.ra Ghini Ivana;

Precisato che in seguito a comunicazione del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) assunta al protocollo CR/2015/13260 del 25/03/2015, su richiesta della proprietà interessata, il Mappale 1005 non sarà oggetto di esproprio, ne è stato oggetto di occupazione temporanea;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato:

- della proprietà delle aree identificate al Catasto terreni del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al Foglio 30, mappali 964, 965 (tutti ex mappale 61) e 1006 (ex mappale 966, a sua volta

- del diritto di proprietà per l'area dell'immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al Foglio 30, mappale 963 subalterni 1-2-3-4-5-6, con conservazione della proprietà superficaria già in capo al Commissario Delegato;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e ss.mm.ii.;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa.

DECRETA

- 1) di dare atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area identificata catastalmente nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al Foglio 30, mappale 61, è stata suddivisa nei mappali 963, 964, 965, 966, e successivamente lo stesso mappale 966 è stato suddiviso nei mappali 1005 e 1006;
- 2) di dare atto che a seguito di Avvenuta Dichiarazione di Fabbricato Urbano, approvata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Modena - Territorio - Servizi Catastali, si è provveduto alla denuncia di nuova costruzione sul mappale 963, intestando la proprietà superficaria al Commissario Delegato e restando la proprietà per l'area alla Sig.ra Ghini Ivana;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Foglio 30, Mappale 964 di m² 4.265;
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Foglio 30, Mappale 965 di m² 3.063;
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Foglio 30, Mappale 1006 di m² 4725;
- 4) di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà per l'area a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, (con la precisazione che la proprietà superficaria dei beni è già stata catastalmente intestata al sottoscritto Commissario), relativo agli immobili censiti al Catasto Fabbricati del:

- Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Foglio 30, Mappale 963 Subalterno 1;
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Foglio 30, Mappale 963 Subalterno 2;
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Foglio 30, Mappale 963 Subalterno 3;
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Foglio 30, Mappale 963 Subalterno 4;
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Foglio 30, Mappale 963 Subalterno 5;
 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Foglio 30, Mappale 963 Subalterno 6.
- 5) di dare atto che le suddette ad oggi catastalmente intestate per la proprietà alla Sig.ra:
- Ghini Ivana, nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 03/09/1931, residente in Via per San Possidonio 00185, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), C.F. GHNUNI31P43C951L, per la quota di 1/1;
- 6) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui ai precedenti punti 3 e 4 per la Sig.ra Ghini Ivana si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità con il decreto del Commissario Delegato n. 606 del 02/04/2015. L'indennità di espropriazione base, per le aree in oggetto, ammonta a € 90.516,72 (diconsi Euro novantamilaacinquecentosedici/72), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché dell'indennità per l'occupazione temporanea;
- 7) di dare che la Ditta proprietaria ha richiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine della determinazione, mediante terna peritale, dell'indennità di espropriazione ed occupazione, e pertanto l'Autorità Espropriante provvederà all'eventuale ulteriore liquidazione dell'indennità, a seguito della pronuncia del collegio peritale, integrando quanto precedentemente depositato oppure liquidando direttamente al proprietario l'indennità dovuta in caso di accettazione;
- 8) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di espropriazione sarà notificato ed eseguito;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;
 - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 10) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
- 11) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

- 12) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 13) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 14) di dare atto che le spese di notifica risultano ricomprese nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 16) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna li,

28 LUG. 2015

Stefano Bonaccini

